

- 2) L'opposizione proposta dalla Nestlé Schöller GmbH & Co. KG, dante causa della Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, è respinta quanto a «[p]asticceria ripiena di crema al cioccolato; cioccolato; prodotti di confetteria; pasticceria; biscotteria; cracker; gelati commestibili; pasticceria e confetteria» di cui alla classe 30.
- 3) L'EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Lotte Co. Ltd per il procedimento dinanzi al Tribunale.
- 4) La Nestlé Unternehmungen Deutschland si farà carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 95 del 27.3.2017.

**Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2018 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów
Urządzeń Rozrywkowych / Commissione**

(Causa T-514/15) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Domanda di accesso ai pareri circostanziati emessi nel contesto di una procedura di notifica sulla base della direttiva 98/34/CE — Documenti relativi a un procedimento per inadempimento — Diniego di accesso — Divulgazione successiva all'introduzione del ricorso — Non luogo a statuire»]

(2018/C 328/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parties

Ricorrente: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsavia, Polonia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e M. Konstantinidis, agenti)

Parte interveniente, a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, A. Falk, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti)

Parte interveniente, a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Kamejsza-Kozłowska e B. Paziewska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e intesa all'annullamento delle decisioni GESTDEM 2015/1291 della Commissione, del 12 giugno e del 17 luglio 2015, che negano alla ricorrente l'accesso, rispettivamente, al parere circostanziato emesso dalla Commissione e al parere circostanziato emesso dalla Repubblica di Malta, nel contesto della procedura di notifica 2014/537/PL.

Dispositivo

- 1) Non vi è luogo a statuire sul ricorso.
- 2) Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
- 3) Il Regno di Svezia e la Repubblica di Polonia sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 371 del 9.11.2015.